

## 1. Oggetto del contratto.

Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto la concessione in uso dei prodotti software e la fornitura dei servizi connessi, come specificati nella proposta d'ordine accettata e sottoscritta dal Licenziatario (di seguito denominata "l'Ordine"), che costituisce parte integrante del Contratto.

Le presenti Condizioni Generali si applicano, inoltre, a tutti gli aggiornamenti, supplementi, adattamenti, sviluppi, migliorie, personalizzazioni e modifiche in genere apportate ai prodotti software, anche nell'ambito della fornitura dei servizi connessi, da parte del Concedente, nonché alle eventuali variazioni e/o integrazioni dell'Ordine.

## 2. Licenza d'uso

Il Concedente concede in licenza d'uso al Licenziatario, che accetta, una copia dei prodotti software installati, per il numero di utenti e/o postazioni indicati nell'Ordine.

La licenza d'uso è concessa senza limitazioni temporali e deve intendersi non esclusiva, onerosa, non sub-licenziabile, non cedibile e comunque non utilizzabile da terzi ad alcun titolo, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.

Il Licenziatario si impegna quindi a non cedere ad alcun titolo né a far utilizzare ad alcun titolo a terzi i prodotti software, né a eseguire o farne eseguire copie senza l'autorizzazione scritta del Concedente anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale, riconoscendo che un comportamento difforme, oltre che costituire un inadempimento contrattuale, concretamente una violazione delle norme sul diritto d'autore.

## 3. Titolarità dei diritti sui prodotti software.

La titolarità di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, compresi i relativi diritti di sfruttamento economico sui prodotti software (ivi inclusi i codici oggetto, i codici sorgente e le interfacce), sulla relativa documentazione, sugli aggiornamenti, sugli sviluppi, sulle eventuali personalizzazioni e sui lavori derivati, anche in relazione a ogni eventuale copia comunque realizzata, sono e rimangono esclusivamente in capo al Concedente o all'eventuale diverso soggetto titolare dei diritti sui prodotti software indicati nella documentazione tecnica o nell'Ordine.

Il Licenziatario resta quindi proprietario del solo supporto fisico sul quale il software è stato installato.

Il Licenziatario non potrà richiedere il possesso dei codici sorgente riferibili ai prodotti software, nemmeno qualora fosse avviata una procedura concorsuale a carico del Concedente o questo stesso fosse stato posto in liquidazione, necessitando anche in queste occasioni di ulteriore specifico accordo scritto che disponga in tal senso a favore del Licenziatario.

Restano altresì in capo al Concedente (o all'eventuale diverso soggetto indicato nella documentazione tecnica o nell'Ordine) tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, e altri segni distintivi comunque associati ai prodotti software, con la conseguenza che il Licenziatario non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente o dell'eventuale diverso soggetto titolare dei diritti.

## 4. Uso dei prodotti software

I prodotti software sono concessi in licenza nei limiti, alle condizioni e per la durata prevista dal Contratto. Pertanto, il Licenziatario potrà utilizzare i prodotti software esclusivamente nei modi espressamente consentiti dal contratto e dalla documentazione tecnica e con le limitazioni ivi indicate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Licenziatario non potrà:

- (i) aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche presenti nei prodotti software;
- (ii) decodificare, decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, adattare, reingegnerizzare i prodotti software o creare applicazioni derivate dagli stessi;
- (iii) eseguire copia dei prodotti software (salvo quanto di seguito previsto per la copia di backup), modificarli e/o personalizzarli, direttamente o per il tramite di un terzo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente;
- (iv) pubblicare i prodotti software, anche per consentirne la duplicazione da parte di terzi;

(v) utilizzare i prodotti software in contrasto con norme di legge.

Il Licenziatario è autorizzato a eseguire una copia di backup del supporto contenente i prodotti software, che potrà essere utilizzata esclusivamente per reinstallare i medesimi sul dispositivo con licenza.

Pag. 1 di 3

## 5. Conformità dei prodotti software alle esigenze del Licenziatario.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Licenziatario dà atto di aver ricevuto adeguate informazioni in merito ai prodotti software ed alle loro funzioni.

Il Licenziatario è responsabile della correttezza delle informazioni fornite al Concedente in merito al proprio software di sistema, ai propri sistemi hardware ed alle loro caratteristiche e quindi della conseguente scelta dei prodotti, della loro idoneità rispetto alle esigenze espresse nonché del loro uso.

Nessuna garanzia viene fornita dal Concedente circa il fatto che i prodotti siano effettivamente aderenti alle esigenze del Licenziatario, che siano comunque immuni da errori o che abbiano funzionalità diverse dalle specifiche descritte nella documentazione che li accompagna.

## 6. Descrizione e modalità di prestazione dei servizi.

a) Servizi Inclusi. Il Concedente si impegna a compiere, in favore del Licenziatario, i servizi di seguito elencati:

- i. assistenza tecnica telefonica;
- ii. assistenza telematica;
- iii. aggiornamento software per mero adeguamento a normative già esistenti;
- iv. aggiornamento software improntato ad un miglioramento della funzionalità dei prodotti software concessi in licenza d'uso.

b) Servizi Esclusi. Non si considerano invece inclusi nel Contratto, e quindi, se richiesti dal Licenziatario, verranno dal Concedente fatturati separatamente, i servizi di seguito elencati:

- i. assistenza tecnica presso le sedi del Licenziatario;
- ii. riallineamento di eventuali personalizzazioni, necessario a seguito di aggiornamenti dei moduli standard;
- iii. formazione degli addetti del Licenziatario;
- iv. reinstallazione dei prodotti software e di ripristino archivi;
- v. ripristino dei prodotti software dovuto alla modifica dei sistemi hardware.

I servizi inclusi di cui alla lettera a) vengono forniti senza alcun addebito in ragione del presente Contratto; i servizi esclusi di cui alla lettera b), se richiesti dal Licenziatario, vengono dal Concedente fatturati alle tariffe convenute con il Licenziatario.

I servizi vengono resi durante i normali giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) nelle ore di ufficio, con espressa esclusione delle festività e dei periodi di chiusura per ferie del Concedente.

I servizi vengono di regola resi dal personale del Concedente, fatta salva la facoltà, per il Concedente, di servirsi di imprese terze, e restando comunque il Concedente stesso pienamente responsabile verso il Licenziatario dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi.

La consegna dei prodotti software e dei loro aggiornamenti potrà avvenire, indistintamente ed a discrezione del Concedente, in remoto (via internet), oppure con consegna degli appositi supporti a mezzo posta o direttamente dal personale del Concedente.

I servizi resi dal Concedente saranno basati sulle dichiarazioni del Licenziatario in relazione ai sistemi e/o programmi utilizzati ed il Licenziatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine a tali dichiarazioni.

## 7. Durata e scadenza del Contratto.

Il presente Contratto rimarrà valido ed efficace per la durata indicata nell'Ordine e, alla prima e alle successive scadenze, si rinnoverà automaticamente per il periodo di un anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra parte la propria disdetta a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, almeno sei mesi prima del termine via via in scadenza.

Il solo Concedente potrà recedere dal Contratto in qualunque momento, mediante semplice comunicazione scritta con effetto immediato, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a) il Licenziatario divenga insolvente, sia posto in liquidazione, sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale; b) in caso di

grave inadempimento di una delle obbligazioni assunte dal Licenziatario in un diverso ed ulteriore contratto eventualmente concluso con il Concedente.

## 8. Aggiornamenti e sviluppi.

Gli aggiornamenti e sviluppi e le relative licenze d'uso saranno forniti dal Concedente al Licenziatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi e solo con riferimento ai prodotti software concessi in Licenza ai sensi del Contratto.

Agli aggiornamenti e sviluppi, si applicano, in quanto compatibili, tutte le previsioni contrattuali relative ai prodotti software.

Il Licenziatario prende atto e accetta che, laddove ritenuto opportuno a insindacabile giudizio del Concedente o, se diverso, del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui prodotti software, gli aggiornamenti e sviluppi possono determinare la modifica o l'eliminazione di alcune funzionalità dei prodotti software oppure consistere in sostituzioni o migrazioni (anche parziali) dei software stessi.

## 9. Obblighi del Licenziatario e sue responsabilità.

Il Licenziatario è tenuto a:

- a) dotarsi di apparecchiature, sistemi hardware, software, servizi telefonici e/o di rete e di quant'altro necessario al fine di utilizzare i software e di fruire dei servizi oggetto del contratto (ivi inclusi gli aggiornamenti e sviluppi), verificandone l'idoneità;
- b) aggiornare all'ultima versione tutti i prodotti software indicati nell'Ordine, anche se tali aggiornamenti non fossero di diretto suo interesse;
- c) consentire agli addetti del Concedente incaricato dell'intervento il pieno e libero accesso presso i propri locali (limitatamente alle postazioni presso le quali sono installati i prodotti software oggetto del Contratto);
- d) porre a disposizione degli addetti del Concedente, per l'intera durata dell'intervento, l'uso gratuito di mezzi di comunicazione di volta in volta indicati come i più idonei per l'esecuzione delle operazioni di verifica, controllo e manutenzione, nonché consentire le normali comunicazioni di servizio di tali addetti con i propri uffici;
- e) impegnarsi a facilitare gli interventi del Concedente ed assicurare per tutto il tempo in cui avvengono gli interventi, se necessario anche oltre il normale orario di lavoro, la presenza di un proprio rappresentante autorizzato a sottoscrivere gli eventuali verbali o rapporti di intervento;
- f) provvedere, a proprie spese, ad installare presso i propri locali gli strumenti atti a consentire al Concedente di effettuare i servizi di assistenza telematica (in remoto); tali strumenti vengono indicati specificatamente dal Concedente il quale provvederà, sempreché ciò sia possibile e che il Licenziatario lo richieda esplicitamente, alla fornitura ed installazione degli stessi alle tariffe in vigore;
- g) informare preventivamente il Concedente, nel caso in cui intenda modificare propri i sistemi hardware;
- h) non richiedere assistenza sui prodotti software oggetto del Contratto ad altre società concorrenti del Concedente e a non farsi installare i medesimi prodotti tramite licenze diverse.

Il Licenziatario sarà il solo responsabile di ogni problema di compatibilità tra il Software oggetto del Contratto ed altro software applicativo o programma non aggiornato o, comunque, non commercializzato dal Concedente.

Il Licenziatario sarà inoltre esclusivo responsabile di un'adeguata protezione del proprio sistema, di tutti i dati e delle informazioni in esso contenuti, anche in caso di accesso remoto del Concedente o dei tecnici dallo stesso incaricati (a titolo esemplificativo, il Licenziatario sarà esclusivo responsabile per la scelta e l'implementazione di procedure relative alla sicurezza, alla crittografia, all'uso e alla trasmissione dei dati anche personali, al back up e al recupero dei dati memorizzati).

Il Licenziatario si obbliga ad adottare altresì le misure di sicurezza imposte dalla normativa sulla privacy in vigore.

Il Licenziatario dichiara di essere consapevole che gli interventi di assistenza e manutenzione possono avere un rischio per il funzionamento dei prodotti software o per l'integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti dallo stesso immessi e/o trattati attraverso i prodotti software. Pertanto, il Licenziatario si impegna ad effettuare, prima dell'esecuzione degli interventi del personale del Concedente, una copia completa di back up di tutti i suoi archivi e a conservarla per almeno due giorni lavorativi successivi, durante

i quali dovrà verificare il buon esito degli interventi e l'integrità dei dati. Trascorso tale periodo, il Concedente sarà esonerato da qualsiasi responsabilità, anche per quanto concerne l'attività di ripristino delle copie di sicurezza.

## 10. Limitazione delle responsabilità del Concedente.

Il Licenziatario prende atto che, salvo i casi di dolo o colpa grave, il Concedente in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto (ivi compresi i danni da lucro cessante, mancato guadagno, perdita o danneggiamento di dati, fermo fabbrica, perdita di opportunità commerciali o di benefici di altro genere, pagamento di penali, ritardi o altre responsabilità del Licenziatario verso terzi) che dovessero derivare al Licenziatario o a terzi, in tutto o in parte, in conseguenza:

- i. dell'uso o del non uso dei prodotti software dati in licenza;
- ii. degli interventi eseguiti dal Concedente sulle apparecchiature informatiche in uso o proprietà del Licenziatario;
- iii. del malfunzionamento dovuto a virus;
- iv. delle carenze nella manutenzione e nell'aggiornamento conseguenti ad inadempimenti da parte del produttore o del distributore dei prodotti, qualora si tratti di prodotti software non direttamente realizzati dal Concedente.

Altresì, il Concedente, fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno (diretto o indiretto), costo, perdita e/o spesa che il Licenziatario e/o terzi dovessero subire a causa di interventi di modifica dei sistemi hardware, reinstallazione, riconfigurazione dei prodotti software eseguite da terzi non autorizzati dal Concedente o attacchi informatici, attività di hacking e, in generale, accessi abusivi e non autorizzati da parte di terzi ai sistemi informatici del Licenziatario e/o del Concedente, dai quali possano derivare, senza pretesa di esaustività, le seguenti conseguenze: (i) mancata fruizione, totale o parziale dei prodotti software, (ii) perdite di dati nella disponibilità del Licenziatario e (iii) danneggiamento dei sistemi hardware e/o software di titolarità o comunque in uso al Licenziatario.

Comunque, salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità del Concedente non potrà mai eccedere l'ammontare dei corrispettivi pagati dal Licenziatario ai sensi del contratto nell'anno in cui si è verificato l'evento dal quale discende la responsabilità del Concedente.

## 11. Fatturazione e condizioni economiche.

Il Licenziatario è tenuto a corrispondere al Concedente i seguenti importi:

- (i) a fronte della concessione della Licenza, il corrispettivo una tantum indicato nell'Ordine sottoscritto dal Licenziatario;
- (ii) a fronte della prestazione dei servizi inclusi previsti dal Contratto, il canone annuale di manutenzione indicato nell'Ordine sottoscritto dal Licenziatario, da versarsi anticipatamente per ogni anno di durata del Contratto.
- (iii) a fronte della prestazione dei servizi non inclusi tra quelli previsti dal Contratto, il corrispettivo previsto dalle tariffe indicate o richiamate nell'Ordine o diversamente concordate tra le parti per iscritto.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto di IVA e dovranno essere versati entro i termini e con le modalità indicate nell'Ordine.

Per il primo periodo di durata del Contratto, in caso di fruizione dei servizi per una frazione dell'anno, il canone sarà calcolato pro quota sino al 31 dicembre.

Il pagamento dei canoni non potrà essere ritardato o sospeso per alcuna ragione, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del Licenziatario.

In caso di ritardato pagamento, rispetto ai termini previsti dal Contratto, il Concedente potrà addebitare, senza necessità di preventiva costituzione in mora, gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/2002, calcolati dalla data di scadenza del pagamento alla data di avvenuto incasso.

Inoltre, in caso di mancato pagamento del canone di manutenzione o di qualsiasi altra somma dovuta dal Licenziatario al Concedente, quest'ultimo avrà facoltà di sospendere immediatamente ogni prestazione dovuta ai sensi del Contratto (e, pertanto, anche di sospendere la prestazione dei servizi) e/o di sospendere altresì ogni prestazione dovuta ai sensi di eventuali altri contratti in essere con il Licenziatario, fermo restando il diritto alla eventuale risoluzione

anticipata del contratto, come disciplinato dal successivo punto 13. Il corrispettivo dovuto per gli interventi di assistenza tecnica presso la sede del Licenziatario sarà determinato in base al tempo di effettiva permanenza degli addetti del Concedente presso tale sede. Gli interventi di durata inferiore a un'ora verranno arrotondati a un'ora; quelli di durata superiore, verranno arrotondati alla mezz'ora successiva. In aggiunta, verrà addebitato al Licenziatario il "Diritto di Chiamata" (o spesa forfettaria per l'intervento), secondo quanto previsto nell'Ordine.

Per gli interventi di assistenza tecnica telematica sarà addebitata una durata minima di 15 minuti. Qualora gli interventi si protraggano per un tempo maggiore, la durata dell'intervento sarà arrotondata al quarto d'ora successivo.

Il Licenziatario prende atto e accetta espressamente che tutti i canoni e le tariffe dei servizi sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei servizi, calcolato come media degli ultimi dodici mesi.

Il Concedente potrà inoltre aggiornare, in qualsiasi momento dell'anno, le tariffe dei servizi a seguito di sopralluogo esigenze imprenditoriali, dandone comunicazione al Licenziatario con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data nel quale le nuove tariffe entreranno in vigore. In quest'ultima ipotesi, il Licenziatario, da parte sua, avrà diritto di non accettare l'aggiornamento stabilito dal Concedente, recedendo di conseguenza dal contratto, purché lo dichiari prima della scadenza del termine di sessanta giorni sopra previsto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R e/o PEC.

## **12. Alienazione, disuso o trasferimento**

In caso di trasferimento dell'azienda o dei soli sistemi hardware, nei quali sono stati installati i prodotti software oggetto di licenza, in indirizzo diverso da quello originariamente previsto alla data di sottoscrizione del Contratto, il Licenziatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Concedente, il quale, peraltro, si riserva la facoltà di accettare o meno di intervenire sui sistemi al nuovo indirizzo, con conseguente adeguamento delle tariffe.

In caso di cessione o di affitto dell'azienda, il Licenziatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Concedente ed a far comunque rispettare il presente Contratto a colui che subentra, restando solidalmente obbligato con quest'ultimo al rispetto degli impegni assunti.

## **13. Risoluzione del contratto**

Il Concedente potrà risolvere con effetto immediato il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta trasmessa tramite raccomandata o mediante PEC, in caso di inadempimento da parte del Licenziatario agli obblighi di puntuale pagamento dei corrispettivi previsti dall'art. 11, nonché in caso di inadempimento anche ad un solo degli obblighi previsti a suo carico contenuti nelle seguenti clausole del presente Contratto: 4 (uso dei prodotti software), 9 (obblighi del licenziatario e sue responsabilità), 14 (riservatezza).

## **14. Riservatezza**

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni e la documentazione che si scambieranno nell'esecuzione del Contratto hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegnano a non utilizzarle o divulgare a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al Contratto. L'obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico.

## **15. Trattamento dei dati personali**

Il Licenziatario dovrà manlevare e tenere indenne il Concedente da qualunque pregiudizio, onere, sanzione o pretesa che questi dovesse subire o ricevere in ragione della violazione da parte del Licenziatario degli obblighi stabiliti dal Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 n. 679 ("GDPR").

I dati personali del Licenziatario o del suo personale raccolti ed elaborati dal Concedente per le finalità connesse al presente Contratto saranno trattati in conformità a quanto riportato

nell'informativa rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

## **16. Cessione del Contratto.**

Qualora esigenze organizzative lo richiedano, il Concedente avrà la facoltà di cedere il Contratto a terzi.

## **17. Norme generali.**

Il presente Contratto supera ed annulla ogni precedente eventuale accordo e/o pattuizione precedentemente intervenuti tra le parti in ordine alle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto. Qualsiasi comunicazione in ordine all'esecuzione o alla cessazione del Contratto dovrà avvenire in forma scritta e, qualora previsto nelle presenti condizioni di contratto, dovrà essere inviata all'altra parte a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

## **18. Legge applicabile e foro competente.**

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Le parti concordano sin d'ora nello stabilire che il foro esclusivo competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito al presente Contratto, alla sua esecuzione ed alla sua interpretazione, è quello del Tribunale di Treviso.